

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-5806 del 14/11/2022
Oggetto	Rinnovo concessione per l'occupazione di area del demanio idrico con n. 2 manufatti di scarico ubicati in sponda sinistra del Po di Volano-risvolta di Fossalta, in località "Fossalta", comune di Copparo (FE) Proc. Cod. FE08T0040 Richiedente: Ct Pack
Proposta	n. PDET-AMB-2022-6067 del 11/11/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno quattordici NOVEMBRE 2022 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Rinnovo concessione per l'occupazione di area del demanio idrico con n. 2 manufatti di scarico ubicati in sponda sinistra del Po di Volano-risvolta di Fossalta, in località "Fossalta", comune di Copparo (FE)

Proc. Cod. FE08T0040

Richiedente: Ct Pack

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

- il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico (P.A.I.) redatto dall’Autorità di bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. del 24/05/2001;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021 in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione Dirigenziale n. 102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019 prorogato a partire dal 14.10.2022 fino al 31.12.2022 con Deliberazione DDG n. 120 del 29.09.2022;
- la DDG 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la DGR n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la DDG n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

RICHIAMATA la determinazione n. 12507 del 17/10/2008 con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione Emilia Romagna ha rilasciato per 12 (dodici) anni alla Società CT PACK s.r.l. C.F. 00425280385, con sede legale in via della Solidarietà 2/1 comune di Crespellano (BO), rappresentata dal sig. Giorgi Lorenzo, C.F. GRGLNZ65P04A944N, l’occupazione di un’area del demanio idrico per la presenza di un manufatto di scarico acque depurate, ubicato in via Argine Volano 355/d, loc. Fossalta inn comune di Copparo (FE), individuata al foglio 113, mappale demaniali 30 del Comune di Copparo (FE);

PRESO ATTO:

- in data 10/09/2020 il Sig. Gino Cocchi, C.F. CCCGNI40P11A944P, in qualità di legale rappresentante della ditta CT PAck s.r.l. P.IVA 00425280385, con sede legale in via della solidarietà 2/1 a Valsamoggia (BO) e stabilimento produttivo sito in via Argine Volano n. 335/d, loc. Fossalta

comune di Copparo (FE), ha presentato istanza di rinnovo, senza modifiche, della concessione FE08T0040, registrata al PG//2022/129777 del 10/09/2022;

- in data 30/10/2020 e in data 24/11/2020, registrate rispettivamente al PG/2020/156928 e PG/2020/170172, la ditta CT Pack s.r.l. ha trasmesso la documentazione inerente la richiesta di variante alla concessione esistente in quanto nella medesima area vi è un'ulteriore manufatto di scarico per le acque bianche ricadenti nella proprietà nella proprietà, avente tubazione di diametro 315 mm e lunghezza sul tratto demaniale di 7,00m;

- entrambi gli scarichi risultano autorizzati con l'Autorizzazione Unica Ambientale del 26/11/2015 n. 6804;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 424 del 09/12/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

– dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (Determina Dirigenziale n. 1628 del 16/05/2022 - disciplinare tecnico conservato in atti al prot. PG/2022/81785 del 17/05/2022) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

VERIFICATO che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla concessione n. 12507/2008, il concessionario risulta in regola con i versamenti dei canoni richiesti fino al 17/10/2020;

RITENUTO:

- di quantificare il canone dovuto per l'annualità 2022 in € 270,26 per l'occupazione con n. 2

- manufatto di scarico acque meteoriche e depurate;
- di quantificare il deposito cauzionale in € 275,04;
 - di mantenere il deposito cauzionale a suo tempo quantificato nella determinazione n. 012507/2008 in € 150,00 e versato dalla ditta CT Pack in data 13/10/2008;
 - di quantificare in € 125,04 versati il 03/10/2022 la necessaria integrazione del deposito cauzionale;

ACCERTATO che il/la richiedente ha versato:

- in data 13/11/2020 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle spese di istruttoria;
- in data 05/10/2022 tramite PagoPA di:
 - € 1.224,44 a titolo di quota residua di canone dovuta dal 2017 al 2022;
 - € 125,04 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;

RITENUTO pertanto:

- sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare al Sig. Gino Cocchi, C.F. CCCGNI40P11A944P, in qualità di legale rappresentante della ditta CT PAck s.r.l. P.IVA 00425280385, con sede legale in via della solidarietà 2/1 a Valsamoggia (BO) e stabilimento produttivo sito in via Argine Volano n. 335/d, loc. Fossalta comune di Copparo (FE), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico per la presenza di n. 2 manufatti di scarico acque depurate, ubicato in via Argine Volano 355/d, loc. Fossalta inn comune di Copparo (FE), individuata al foglio 113, mappale demaniali 30 del Comune di Copparo (FE) - codice pratica FE08T0040;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2032**;

3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 10/11/2022 (PG/2022/185386 del 11/11/2022);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2022 in 270,26 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 275,04 euro;
6. di dare atto che il/i richiedente ha versato:
 - in data 13/11/2020 tramite la piattaforma PayER-PagoPA l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 05/10/2022 tramite PagoPA rispettivamente di:
 - € 1.224,44 a titolo di quota di canone dovuta dal 2017 al 2022;
 - € 125,04 a titolo di integrazione del deposito cauzionale;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza di ARPAE;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è l'Incaricato di funzione Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ferrara Ing. Marco Bianchini;
11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

12. che, come previsto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. D.D.G. n. 100 del 20.07.2022, il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARPAE, che il responsabile del trattamento è la Dr.ssa Marina Mengoli Responsabile di ARPAE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARPAE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP).

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo di concessione di area demaniale rilasciata alla Società Ct Pack srl, con sede legale in via della Solidarietà 2/1 - Valsamoggia (BO) nella persona del legale rappresentante Sig. Gino Cocchi C.F. CCCGNI40P11A944P (cod. pratica FE08T0040).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di rinnovo di concessione per l'occupazione di aree del demanio idrico con due manufatti di scarico uno di acque depurate $\varnothing 250$ e uno di acque meteoriche $\varnothing 315$, ubicato in sponda sinistra del Po di Volano-risvolta Fossalta, in località Fossalta in comune di Copparo (FE)
2. i manufatti di scarico sono ubicati sulla particella 30 (demanio idrico) del foglio 113 del comune di Copparo, di fronte alle particelle 70 e 61 (proprietà privata) del medesimo foglio come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
3. L'area demaniale oggetto di concessione, è destinata ad uso manufatti di scarico;

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 275,26 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a complessivi 275,04 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2032**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la rinuncia, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente così come approvate dall'autorità idraulica, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato e/o sulla base dell'art. 35 del D.P.R. 380/2001. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE08T0040;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

4. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

5. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

6. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

7. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell' Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO

Si riportano integralmente le prescrizioni vincolanti, contenute nel Nulla Osta Idraulico, nota prot. n. 26030 del 17/05/2022 dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, registrato al PG/2022/81785 di pari data:

- 1) Il presente nulla osta è relativo all'occupazione di aree del demanio idrico con un manufatto di scarico acque depurate Ø250 e un manufatto acque meteoriche Ø315, ubicati in sponda sinistra del Po di Volano-risvolta di Fossalta, località Fossalta in Comune di Copparo (FE), così come indicato nella planimetria presentata che è parte integrante del presente atto.
- 2) I manufatti di scarico sono ubicati sulla prt. 30 (demanio idrico) del Fg. 113 del comune di Copparo, di fronte alle part.lle 70 e 61 (proprietà privata) del medesimo foglio.
- 3) E' fatto obbligo di provvedere allo sfalcio della vegetazione infestante per un tratto di almeno 3,00 metri in destra e 3,00m in sinistra di ciascun manufatto di scarico.
- 4) La scarpata in alveo dovrà essere adeguatamente protetta dall'erosione del deflusso di scarico mediante opportuna protezione della scarpata a fiume.
- 5) Nel caso il corpo idrico provochi erosione di sponda a causa della presenza del manufatto, il Richiedente dovrà provvedere immediatamente al ripristino della sponda, previa autorizzazione idraulica da richiedere alla scrivente Agenzia.
- 6) Considerato che la quota di scarico può essere interessata dalle piene del corso d'acqua, sarà onere del Richiedente valutare gli effetti di un eventuale rigurgito sul corretto funzionamento del sistema di scarico. A tal proposito possono essere installati opportuni sistemi anti allagamento del tipo valvole "a clapet", o similari.
- 7) Ogni modifica e intervento alle opere assentite, e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere di questa Agenzia.
- 8) Qualora il corpo idrico provochi erosione di sponda è consentita, previa autorizzazione da parte della scrivente, la realizzazione di presidi a difesa della proprietà privata.
- 9) Il Richiedente è consapevole che l'area dove insistono le opere che occupano i beni del demanio idrico, è

in zona golenale e che pertanto, per definizione, in tali aree vi è una potenziale esposizione a possibili eventi idraulici avversi.

10) L'A.R.S.T.P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile- Ferrara non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti in ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione delle opere ammesse sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

11) Il Richiedente è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area al personale dell'A.R.S.T.P.C. e agli addetti al controllo e alla vigilanza. L'Agenzia non è responsabile per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

12) Il Richiedente ha l'obbligo, ai sensi del R.D. 523/1904, di mantenere libera da qualunque ingombro e/o ostacolo, di qualunque natura, la fascia di vincolo idraulico della larghezza di almeno m 4.00 (quattro metri) dal ciglio di sponda verso la proprietà privata, al fine di garantire il transito dei mezzi dell'ART PC per svolgere attività di sorveglianza idraulica. Ciò vale anche per la parte in scarpata a fiume verso il pelo libero dell'acqua.

13) E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.


14) Questa Agenzia resta estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

15) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.


ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale, di rispetto delle normative antimafia ed antiriciclaggio nel caso previsto dalle relative normative, nonché di sicurezza fisica ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.


2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture presenti sull'area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle eventuali maggiori somme previste dalla medesima legge.



Allegato 2



Comune di Copparo Via Argine Volano 355/D	Progetto: Autorizzazione Scarichi	Committente: Ct-Pack Srl	Progettista: Ing. Corrado Cecconi	Sezioni Stato di Fatto	TAV 2 Aprile 2022 pagina 8
--	--------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------------



SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.